

Roma, 11 marzo 2005

VERBALE DI ACCORDO

TRA

La Soc. RSI (Rail Services International Italia) S.p.A. presente nelle persone dei Sigg.ri Marco Pozzi, Duilio D'Annibale, Pasquale Grieco, Alberto Alquati assistita dal Sig. Giorgio Rosmini

E

La Filt-CGIL presente nelle persone dei Sig. Luciano Maggi, Gabriele Cerratti e Guido Scarpino

la Fit-CISL presente nelle persone dei Sig. Roberto Di Pascale e Emmanuele Monti

la Uiltrasporti-UIL presente nella persona dei Sig. Marco Verzari

la Ugl A.F. presente nella persona dei Sig. Umberto Nespoli e Roberto Donadio

La Salpas – Orsa presente nella persona dei Sig. Claudio Fiorenza e Flavio Biraghi

E

La RSU/RSA

PREMESSO CHE:

- ◆ è intenzione delle Parti definire un'intesa relativa alle modalità di confluenza e che disciplini con la firma del presente verbale l'applicazione per tutti i lavoratori RSI – Italia S.p.A. del CCNL "Attività Ferroviarie" del 16/04/2003;
- ◆ la presente intesa entrerà in vigore secondo le specifiche decorrenze espressamente previste;
- ◆ una verifica in merito alla corretta applicazione del nuovo CCNL avverrà entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente verbale

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. RELAZIONI INDUSTRIALI

In applicazione del sistema informativo di cui all'art. 1 (Sistema di Relazioni Industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie, l'Azienda, con riferimento alle proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull'organizzazione del lavoro, fornirà entro il mese di luglio 2005 una specifica informativa in ordine ai volumi complessivi di attività anche sulla base della propria dimensione territoriale. Quest'ultimi saranno oggetto di apposita verifica con le OO.SS. Nazionali firmatarie.

2. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Ai lavoratori della RSI – Italia S.p.A. per i quali ha trovato applicazione l'accordo del 14 settembre 2000, l'inquadramento nei livelli profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall'art 21 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività ferroviarie avverrà con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione di seguito riportato:

- A) Per i lavoratori provenienti dall'ex categoria 2[^] l'inquadramento avviene nel livello professionale G, al parametro retributivo G2.
Per i lavoratori provenienti dall'ex categoria 3[^] l'inquadramento avviene nel livello professionale G, al parametro retributivo G1
- B) Per i lavoratori provenienti dall'ex categoria 4[^] l'inquadramento avviene nel livello professionale F direttamente al parametro retributivo F1.
- C) Per i lavoratori provenienti dall'ex categoria 5[^] l'inquadramento avviene nel livello professionale E.
- D) Per i lavoratori provenienti dall'ex categoria 6[^] l'inquadramento avviene nel livello professionale D al parametro retributivo D2. L'anzianità precedentemente maturata non è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo D1.
- E) Per i lavoratori provenienti dall'ex categoria 7[^] l'inquadramento avviene nel livello professionale C.
- F) Per i lavoratori provenienti dall'ex categoria 8[^] l'inquadramento avviene nel livello professionale B.

Una volta avvenuto il passaggio nel nuovo inquadramento vale a tutti gli effetti la disciplina del CCNL Attività Ferroviarie riferita a livello e denominazione – profili professionali- figure professionali.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Quadro di equiparazione

CCNL Attività Ferroviarie		CCNL CICLT/Attività di supporto	
<i>Livello e denominazione</i>	<i>Profili professionali Figure professionali</i>	<i>Livello e denominazione</i>	<i>Profili professionali Figure professionali</i>
H – Operatori	Operatore		
G – Operatori qualificati	Operatore Qualificato	2 [^] 3 [^]	Manutentore meccanico Manutentore elettrico Manutentore edile Montatore macchinario Addetto al magazzino
F – Operatori specializzati	Operatore specializzato Operatore specializzato uffici	4 [^] -	Man. meccanico specialista Man. elettrico specialista Collaudatore Mont. macchinario specialista
E – Tecnici	Tecnico operativo Tecnico d’ufficio	5 [^]	Resp. della manutenzione “Capo squadra operai” Addetto alla digitazione contabile-amministrativa
D–Tecnici Specializzati	Capo tecnico Specialista tecnico amministrativo Analista contabile Analista programmatore	6 [^]	Resp. Tecnico Amministrativo – Capo tecnico
C–Impiegato Direttivo	Impiegato direttivo	7 [^]	CapoUfficio
B – Quadro	Quadro	8 [^]	Quadro
A – Quadro	Quadro		

3. RETRIBUZIONE

a. Salario Professionale

In applicazione di quanto previsto dall'art. 67 del CCNL delle Attività Ferroviarie, i valori del salario professionale sono definiti dalla seguente tabella:

Livello professionale	Figura professionale	Attività	Importo mensile
H	Manovale		38.73
G	Ausiliario	Manutenzione rotabili	78.07
	Ausiliario	Uffici	56.66
F	Operatore qualificato		78.07
	Operatore specializzato manutenzione	Manutenzione rotabili	104.21
	Autista		69.94
E	Operatore specializzato uffici		69.94
	Tecnico della manutenzione	Manutenzione rotabili	125.48
D	Tecnico di ufficio		74.79
	Capo tecnico		175.94
	Specialista tecnico/amministrativo		104.02
C	Analista contabile		104.02
	Analista programmatore		104.02
B	Impiegato direttivo		212.52
B	Responsabile linea tecnica-operativa		301.10
	Progettista		279.10
	Professional		279.10

b) Elemento Retributivo Individuale

Alla definizione dei minimi contrattuali di cui alla precedente lettera a. e del salario professionale di cui alla precedente lettera b. del presente articolo, concorreranno i seguenti elementi retributivi:

1. I minimi contrattuali attualmente applicati e l'E.D.R. di cui al protocollo interconfederale del 31/07/1992 (€10,33)
2. La quota parte delle seguenti voci salariali:

- **VALORE ECONOMICO SCATTI DI ANZIANITA' PERCEPITI AL 30.06.2005**
- **CCNL 1996**
- **SUPERMINIMO INDIVIDUALE E DI CATEGORIA (CCNL 2001)**
- **AD PERSONAM**
- **4° ELEMENTO**
- **INDENNITA' DI FUNZIONE**
- **ELEMENTO RETRIBUTIVO DI PROFESSIONALITA'**
- **INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE IN EROGAZIONE**
- **INCREMENTO PREVISTO A LUGLIO 2004 DA CCNL 16/04/2003 ATTIVITA' FERROVIARIE (ART.64.4.3)**

Le voci salariali di cui al precedente punto 2 confluiranno in un unico istituto denominato Elemento Retributivo Individuale, dal quale sarà successivamente prelevata una quota tale da assorbire il divario esistente tra i minimi del nuovo CCNL delle Attività ferroviarie, compreso il salario professionale, e quelli attualmente applicati.

La parte residua formerà l'Elemento Retributivo Individuale (E.R.I.) non riassorbibile, non rivalutabile e valevole a tutti gli effetti retributivi, ivi compresi la retribuzione oraria, la tredicesima e la quattordicesima mensilità ed il TFR.

4. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

A decorrere dal 01.07.2005 sarà applicata la disciplina stabilita dall'art. 64 del CCNL delle Attività Ferroviarie. Per i lavoratori in forza alla data odierna, lo scatto in corso al termine del biennio di maturazione sarà retribuito secondo il vecchio valore e confluirà nel E.R.I. di cui all'art. 3. Retribuzione, punto b.2, e non concorrerà alla determinazione dei sette nuovi scatti.

5. FERIE

In applicazione di quanto previsto dall'art. 25 del CCNL delle Attività Ferroviarie, a tutti i lavoratori spetta per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 20 giorni per anno.

Le anzianità possedute in azienda alla data del 30.06.2005 non sono utili ai fini della maturazione dello scaglione di ferie superiore, pari a ulteriori 5 giornate, previsto dal citato articolo 25 al compimento dell'ottavo anno di anzianità di servizio.

A far data dal 01.07.2005 verranno altresì attribuiti, a tutti i lavoratori, quattro giorni di permesso individuale retribuito, da fruire con le modalità indicate al punto 4 dell'art 24 del CCNL delle Attività Ferroviarie.

5. bis DIVISORE ORARIO

Il divisore orario previsto dal nuovo CCNL Attività Ferroviarie 16/04/2003 verrà applicato mediante scaglioni come di seguito definiti:

- ◆ Divisore 168 fino al 31.12.2005;
- ◆ Divisore 165 dal 01.01.2006 al 30.12.2006;
- ◆ Divisore 160 dal 31.12.2006

6. INDENNITA' LAVORO DOMENICALE

Ferma restando la normativa contrattuale prevista per il lavoro domenicale dall'art.71 CCNL 16.04.2003 Attività Ferroviarie, l'indennità ivi prevista verrà raggiunta mediante incrementi progressivi e precisamente:

- ◆ Euro 8,00 (Otto/00) 01.07.2005 al 31.12.2005;
- ◆ Euro 13,00 (Tredici/00) dal 01.01.2006 al 30.06.2006;
- ◆ Euro 18,00 (Diciotto/00) dal 01.07.2006

7. UNA "UNA TANTUM"

A tutti i lavoratori presenti nel periodo gennaio 2004 – 28 febbraio 2005 ed in forza alla data del 11/03/2005 verrà riconosciuta una "una tantum" di Euro 420,00 (Quattrocentoventi/00) lordi riparametrati secondo i diversi livelli di inquadramento come segue:

LIVELLO		PARAMETRO	IMPORTO U.T.
A		171	Euro 574,56
B		147	Euro 493,92
C		141	Euro 473,76
D	D1	138	Euro 463,68
	D2	132	Euro 443,52
E		127	Euro 426,72
F	F1	125	Euro 420,00
	F2	119	Euro 399,84
G	G1	117	Euro 393,12
	G2	111	Euro 372,96
H		100	Euro 336,00

L'Una Tantum sarà corrisposta con la retribuzione del mese di marzo 2005.

8. PREMIO DI RISULTATO ANNO 2004

A totale superamento della “vacanza” relativa al mancato rinnovo del P.D.R. per l'anno 2004 viene concordemente individuato l'importo di Euro 1.200,00 (Milleduecento/00) lordi che la Società provvederà a corrispondere in 3 rate di uguale importo nei mesi di:

- ◆ settembre 2005;
- ◆ marzo 2006;
- ◆ novembre 2006;

Quanto sopra verrà riproporzionato secondo il criterio in atto relativo al moltiplicatore di presenza individuale.

9. NUOVO PREMIO DI RISULTATO

Le Parti si impegnano, nel corso del corrente anno, ad individuare un nuovo P.D.R. per il quadriennio 2005/2008.

Per quanto sopra le Parti si riuniranno quanto prima con l'intento di raggiungere una positiva intesa entro il mese di luglio 2005 mantenendo la decorrenza di erogazione attualmente in essere.

10. RINNOVO BIENNIO CONTRATTUALE

Gli incrementi che verranno determinati dalla contrattazione collettiva per il biennio economico 2005 – 2006, per il CCNL Attività Ferroviarie 16/04/2003 verranno riconosciuti per intero indipendentemente dalla data di applicazione del presente verbale ai lavoratori in forza alla data del 01.07.2005

11. DECORRENZA NUOVO CCNL

La presente intesa, sottoscritta in data odierna, avrà decorrenza a far data dal mese di luglio 2005 affinché possano essere effettuate tutte le verifiche amministrative/contabili connesse con l'elaborazione del nuovo prospetto paga.

Dal 01.07.2005 si applica per intero quanto disciplinato dal CCNL Attività Ferroviarie 16/04/2003 secondo tempi e modalità previste dal presente accordo di confluenza

12. CONSULTAZIONE SINDACALE

Le OO.SS. sottoscrivono la presente con riserva che verrà sciolta solo dopo aver ricevuto l'assenso dei lavoratori nelle Assemblee che verranno immediatamente indotte dalle strutture sindacali e comunque entro il 18 marzo p.v.

Letto, confermato e sottoscritto.

RSI – Italia S.p.A.

p. la Filt-CGIL

p. la Fit- CISL

p. la Ultrasporti- UIL

p. la Ugl. A.F. ,

p. la Salpas – Orsa

p. RSU/RSA